



# COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

## Provincia di Verona

ORIGINALE

**AREA TECNICA**

N. Interno: **226** del **06-11-2023**

**DETERMINAZIONE N. 642 R.G. DEL 06-11-2023**

**AREA TECNICA**

**Oggetto: AFFIDAMENTO RIPARAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO PRESSO SEDE MUNICIPALE VILLA RUBINELLI**

**CODICE CIG: Z933D1DFA5**

Il sottoscritto arch. Andrea Marzuoli Responsabile dell'Area Tecnica incaricato dal Sindaco di San Pietro in Cariano con decreto n. 5711 del 01.03.2023;

**Premesso:**

che con determinazione N.R.G. 533 DEL 13/09/2023 è stato affidato all'operatore economico RIAM ASCENSORI S.R.L. – Cod. Fisc. e P.IVA 00269940235 con sede legale in Via della Scienza 23/Zai 2 - 37139 Verona, il servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di sollevamento situati negli stabili di proprietà dell'Amministrazione Comunale di San Pietro in Cariano sino al 31/12/2023, per l'importo di € 874,00 + IVA 22%, pari a complessivi € 1.066,28;

che nel mese di ottobre u.s. si è verificato un guasto all'impianto elevatore esistente presso la sede municipale "Villa Rubinelli", che ne impedisce l'utilizzo in sicurezza e che deve essere al più presto riparato;

**Ritenuto opportuno** provvedere in merito;

**Dato atto che** con il presente affidamento si intende ristabilire l'utilizzo dell'impianto di cui trattasi e che è necessario perseguire il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza come previsto dall'art. 1 del D.Lgs. 36/2023 e dei principi generali individuati nel Libro I Parte I Titolo I del D.lgs. 36/2023;

**Constatato che**, da attività istruttoria preventiva, è stata accertata l'assenza di un interesse transfrontaliero certo di cui all'art. 48, co. 2 del D.Lgs. 36/2023, in particolare per il presunto valore dell'affidamento, assai distante dalla soglia comunitaria;

**Richiamato:**

- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 che definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come: "...l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata



*discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice...";*

- l'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023, che con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, all'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- il comma 4 dell'art. 50 del D.Lgs. 36/2023 che prevede per le procedure sotto soglia la facoltà di utilizzo del criterio del minor prezzo;
- l'art. 54, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. 36/2023, che stabilisce che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- l'articolo 62 del D.Lgs. 36/2023 che stabilisce: "*...Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori...";*
- l'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 disciplinante il Subappalto;

**Dato atto che:**

- relativamente all'art. 58 del D.Lgs. 36/2023 che al comma 1 prevede: "*...per garantire la effettiva partecipazione delle micro, delle piccole e delle medie imprese, anche di prossimità, gli appalti sono suddivisi in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture...*" l'affidamento di cui trattasi, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;
- non trova applicazione l'art. 60 del D.Lgs. 36/2023 in materia di revisione dei prezzi in quanto trattasi di affidamento destinato ad esaurirsi entro il mese successivo a quello di adozione del presente provvedimento con la riparazione e la fornitura dei prodotti in parola;
- l'articolo 11 comma 2 del d.lgs. 36/2023, prevede che nei bandi e negli inviti le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto o nella concessione che per il presente affidamento è il seguente: ARTIGIANI METALMECCANICI;

**Richiamato** l'art. 26, comma 6 del D.Lgs. 81/2008 e la determinazione ANAC 3/2008 riguardanti la disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell'esecuzione degli appalti;

**Appurato che**, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente affidamento non si evidenzia tale possibilità e conseguentemente, a norma dell'art. 26, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI;

**Dato atto che** la ditta RIAM ASCENSORI S.R.L., a seguito del rapporto di manutenzione in essere, è in grado di effettuare l'intervento di riparazione applicando lo sconto del 48%, già previsto in sede di gara per l'affidamento del servizio di manutenzione ordinario;



**Visto** il preventivo presentato dalla ditta RIAM ASCENSORI S.R.L. che prevede per il servizio di riparazione dell'impianto una spesa pari a € 569,25, includente oneri della sicurezza aziendali di € 11.38, per complessivi € 694,49;

**Come previsto** dall'art. 41 comma 14 del D.Lgs. 36/2023 nella determinazione dell'importo da porre a base di affidamento si è tenuto conto del costo orario della manodopera pari a € 210,00, non soggetto a ribasso;

**Evidenziato che** i costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso, resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale così come previsto dall'art. 41 comma 14 del D.Lgs. 36/2023;

**Avuto presente che** la spesa pari ad € 569,25 oltre Iva 22% non richiede l'affidamento del servizio mediante l'utilizzo di strumenti telematici di negoziazione;

**Richiamata** la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) come modificata con Decreto Legge 07/05/2012, n.52 convertito in Legge 94/202 e precisamente:

- ✓ all'art. 1 comma 449 le amministrazioni pubbliche (tra le quali i Comuni) di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono ricorrere alle convenzioni stipulate da Consip S.p.A., ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti.
- ✓ all'art. 1 comma 450 le amministrazioni pubbliche (tra le quali i Comuni) di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione CONSIP ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del DPR 207/2010 (Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti)

**Dato atto** del rispetto di quanto disposto dall'art. 26 della Legge 488/99 che prevede, in caso di procedure svolte autonomamente, l'utilizzo del benchmark delle convenzioni Consip,

**Richiamato** altresì il Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito in Legge n. 135 del 07/08/2012 con particolare riguardo all'art.1;

**Avuto presente che** la Legge di bilancio 30 dicembre 2018 n. 145 apporta modifiche al comma 450 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296 ed in particolare prevede che: *"...Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ai 5000,00 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione...."*;

**Visto inoltre** il comunicato del Presidente ANAC del 30 ottobre 2018 che prevede la possibilità di procedere senza utilizzare mezzi telematici;

**Evidenziato che** il principio di rotazione di cui all'art. 49 del d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo, può essere derogato per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro e precisamente per il caso de quo la ricerca di un diverso operatore economico, tra il limitato numero di operatori che eseguono tali servizi, comporterebbe un allungamento dei tempi di affidamento del servizio (la scadenza delle revisioni è prevista al 14 luglio del corrente mese) ed un aggravio delle incombenze in capo al settore, che andrebbero a limitare, se non ad azzerare,



l'eventuale risparmio derivante dall'ampliamento della platea degli offerenti considerato anche che l'operatore individuato ha comunque operato negli anni precedenti in modo più che soddisfacente;

**Verificato che** l'operatore economico RIAM ASCENSORI S.R.L. risulta regolarmente iscritto alla C.C.I.A.A. di Verona numero REA 112350;

**Richiamato** l'art. 17 del D.Lgs. 36/2023 prevede che in prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte ed in particolare in caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

**Ritenuto**, in particolare, in base al succitato art. 17 e all'art 192 del TUEL di individuare i seguenti elementi essenziali dell'affidamento:

- oggetto dell'affidamento: *SERVIZIO DI RIPARAZIONE IMPIANTO ELEVATORE PRESSO LA SEDE MUNICIPALE;*
- importo affidamento: *€ 569,25 oltre Iva 22% per complessivi € 694,49;*
- modalità di affidamento: *OPERATORE GIA' INCARICATO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA;*
- modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023;
- Responsabile Unico del Progetto: viene individuato ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 nel Responsabile dell'Area Tecnica Arch. Andrea Marzuoli;
- stipula del contratto: *ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;*

**Precisato che :**

- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, non si richiede la garanzia definitiva per l'esecuzione dei lavori in parola in considerazione del fatto che l'operatore economico individuato ha già operato per il Comune di San Pietro in Cariano con serietà e diligenza senza dar origine a contestazioni di sorta e quindi non vi è il rischio che il soggetto affidatario non adempia alle prestazioni richieste ed agli obblighi concordati con il contratto;
- l'allegato I.4 del D.Lgs. 36/2023, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, prevede che il valore dell'imposta di bollo, che l'appaltatore è tenuto a versare al momento della stipula del contratto, è determinato sulla base della Tabella A di cui al medesimo allegato, che per contratti di importo inferiore a € 40.000,00 è pari a 0;
- ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del D.Lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea

**Evidenziato** che l'art. 52 del D.Lgs. 36/2023 dispone che:

- nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e che la



stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno;

- quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;

**Considerato che** trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, l'operatore economico ha attestato, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà inserita di cui al prot. n. 31190 del 03/11/2023, il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante ha provveduto ad attivare le procedure per la verifica di quanto dichiarato e precisamente:

- richiesta certificati di casellario giudiziale: OTTENUTI - REGOLARI;
- richiesta certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato: IN ATTESA;
- richiesta certificato fallimentare: OTTENUTO- REGOLARE;
- verifica annotazione riservate al casellario Anac: OTTENUTO REGOLARE;
- richiesta documento unico regolarità contributiva (DURC): OTTENUTO REGOLARE;
- richiesta certificato di regolarità fiscale: IN ATTESA;
- verifica di ottemperanza agli obblighi di cui alla legge 68/99: OTTENUTO – REGOLARE;

**Dato atto che** non sono stati richiesti all'operatore economico ulteriori requisiti di natura speciale di cui all'art. 100 del D.Lgs. 36/2023;

**Preso atto** che il codice identificativo di gara CIG attribuito al lavoro in oggetto è identificato con la sequenza alfanumerica: Z933D1DFA5;

**Tenuto** conto che l'appaltatore, si è impegnato ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al lavoro, come dalla medesima dichiarazione di cui al prot. com.le n. 31190 del 03/11/2023;

**Dato atto** che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto (art. 9 bis L. 136/2010);

**Preso atto** che il codice univoco dell'ufficio ai fini della fatturazione elettronica è il seguente: VF0YHF;

**Precisato che** per il lavoro in oggetto non è stato richiesto il CUP, in quanto non sussiste un progetto di investimento, così come inteso dall'art. 11 della legge 3/2003;

**Richiamati** il D.Lgs. 33/2013 e il D.Lgs. 36/2023, in materia di amministrazione trasparente;

**Atteso** che il RUP, Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 è l'arch. Andrea MARZUOLI, Responsabile dell'Area Tecnica;

**Dato atto che** sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 6bis della Legge 241/1990, art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 e art. 16 del D.Lgs. 36/2023, in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto, come risulta da apposita dichiarazione prot. n. 31190 del 03/11/2023;



**Atteso che** sulla presente determinazione il responsabile del servizio interessato esprime, con la sottoscrizione della medesima, parere favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa come previsto dall'art. 147 bis del D. Lgs n. 267/2000;

**Dato atto che** la presente verrà sottoposta al Responsabile dell'Area Finanziaria, ai fini dell'acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile, come previsto dal D. Lgs. n. 267/2000;

**Visti** l'art. 2, comma 3 e l'art. 17, comma 1 del D.P.R. n. 62/2013, "Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165", nonché il "Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di San Pietro in Cariano" approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 136 del 07.09.2016;

**Visto** il Protocollo di Legalità dell'Ente locale, adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 36 del 16/03/2016;

**Visto** il D.Lgs.n. 267/2000;

**Visti** il D.Lgs. n. 118/2011 e D.Lgs. 10/08/2014 n. 126;

**Visto** il D.Lgs. 36/2023 nuovo Codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii.;

**Visto** lo statuto comunale;

**Visto** il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

**Visto** il regolamento comunale di contabilità;

**Viste:**

- la deliberazione di C.C. n. 57 del 21/12/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "DUP E BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023/2025. APPROVAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 151 E 162 DEL D.LGS. N. 267/2000";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 in data 11/01/2023, esecutiva, ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL PEG PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2023/2025";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 6 in data 25/01/2023, esecutiva, ad oggetto: "Approvazione sistema di misurazione e valutazione delle performance";
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 20 del 26/04/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si è provveduto alla variazione n. 1 al bilancio di previsione finanziario 2023/2025 adottata ai sensi dell'art. 175 c. 2 del D. Lgs. n. 267/2000 e al D.U.P. 2023/2025;

**Tenuto conto** che l'apposita dotazione è prevista al cap. 10141 del bilancio di previsione 2023/2025 - esercizio 2023, sufficientemente capiente;

Tutto ciò premesso;

**D E T E R M I N A**

1. che le premesse sono qui riportate e fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare all'operatore economico RIAM ASCENSORI S.R.L., Cod. Fisc. e P.IVA 00269940235 con sede legale in Via della Scienza 23/Zai 2 - 37139 Verona, l'intervento di riparazione dell'impianto elevatore situato presso la sede municipale Villa Rubinelli per l'importo di € 569,25 oltre IVA 22%, per complessivi € 694,49;



3. di dare atto che nella determinazione dell'importo da porre a base di affidamento si è tenuto conto del costo orario della manodopera pari a € 210,00, non soggetto a ribasso;
4. di dare atto che l'operatore economico con nota prot. n. 31190 del 03/11/2023 ha dichiarato di applicare il C.C.N.L.: ADDETTI ALL'INDUSTRIA METALMECCANICA PRIVATA E ALLA INSTALLAZIONE DI IMPIANTI;
5. di dare atto che il presente provvedimento è da intendersi definitivo, e solo qualora, in conseguenza delle verifiche non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la Stazione Appaltante procederà alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima Stazione Appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del conseguente provvedimento;
6. di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria, le somme di seguito indicate:

Capitolo	10141	Descrizione	SPESE PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO		
SIOPE		CIG	Z933D1DFA5	CUP	NO
Creditore	RIAM ASCENSORI S.R.L.,				
Causale	INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTO ELEVATORE PRESSO SEDE MUNICIPALE				
Modalità finan.	FONDI PROPRI				
Impegno pren.		Importo	694,49	Scadenza	2023

7. di imputare la spesa in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	Capitolo	Importo
2023	10141	694,49

8. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Descrizione	Scadenza pagamento	Importo
Saldo	30 GG DAL RICEVIMENTO FATTURA	694,49

9. di precisare che il codice CIG sopra evidenziato sarà indicato dall'operatore economico affidatario nella fatturazione riferita all'intervento in oggetto e che lo stesso, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, sarà riportato nei relativi atti di liquidazione e mandati di pagamento emessi dalla scrivente amministrazione;
10. di liquidare all'operatore economico affidatario l'importo di cui sopra a seguito di presentazione di idoneo documento contabile;
11. di aver reso edotto l'operatore economico affidatario delle disposizioni concernenti i principi e obblighi la cui violazione costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale con il fornitore inseriti nel "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti del



## COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

---

Comune di San Pietro in Cariano” approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 136 del 07.09.2016;

12. di aver reso edotto l'operatore economico affidatario del contenuto del Protocollo di Legalità dell'Ente locale, adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 36 del 16/03/2016;
13. di disporre ai fini della trasparenza che il presente provvedimento venga pubblicato ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e del D.Lgs. 36/2023
14. di disporre a norma dell'art. 50 comma 9 del D.Lgs. 36/2023 la pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura del presente affidamento;
15. di dare atto che i pagamenti avverranno nell'osservanza dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari e che il codice univoco per la fatturazione elettronica del Comune di San Pietro in Cariano – dell'Area Tecnica è: VF0YHF;
16. di attestare che non è stato richiesto il CUP in quanto non sussiste un progetto di investimento così come inteso dall'art. 11 della legge 3/2003;
17. di dare atto che sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 6bis della Legge 241/1990, art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 e art. 16 del D.Lgs. 36/2023, in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto, come risulta da apposita dichiarazione prot. n. 31190 del 03/11/2023;
18. di sottoporre il presente provvedimento al Responsabile dell'Area Finanziaria ai fini dell'acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile, come previsto dal D. Lgs. n. 267/2000;
19. di dare altresì atto, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, possa proporre:
  - ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio;
  - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro e non oltre 120 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio.



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

---

**Determinazione n. 642 R.G. del 06-11-2023**

**Oggetto: AFFIDAMENTO RIPARAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO PRESSO SEDE MUNICIPALE VILLA RUBINELLI**

*Preliminare di determinazione n. 228 del 06-11-2023 - AREA TECNICA*

**Responsabile del Procedimento: Marzuoli Arch. Andrea**

Composizione del documento:

- ✓ Atto dispositivo principale
- ✓ Visto di copertura finanziaria
- ✓ Eventuali allegati indicati nel testo

**IL RESPONSABILE DI AREA  
AREA TECNICA**

**Marzuoli Arch. Andrea**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti  
del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.e norme collegate;  
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa





# COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

Provincia di Verona

Ufficio: **AREA TECNICA**  
N. Interno: **226** del **06-11-2023**

**DETERMINAZIONE N. 642 R.G. DEL 06-11-2023**

## **AREA TECNICA**

**Oggetto: AFFIDAMENTO RIPARAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO PRESSO SEDE MUNICIPALE VILLA RUBINELLI**

**CIG: Z933D1DFA5**

### **VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

Con Parere: **Favorevole\*** in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 153, comma 5 e art. 147bis, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente documento è divenuto esecutivo in data **07-11-2023**.

*\*per la motivazione indicata con nota:*

<b>Impegno N. 491 del 07-11-2023</b> a Competenza CIG Z933D1DFA5		
Missione Programma 5° livello 01.02-1.03.02.02.005 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni		
<i>Capitolo</i>	<i>10141 Articolo</i>	SPESE PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO DLGS 81/2008
<i>Causale</i>	AFFIDAMENTO RIPARAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO PRESSO SEDE MUNICIPALE VILLA RUBINELLI	
<i>Importo</i>	2023	<b>€. 694,49</b>
<i>Beneficiario</i>	122053	RIAM ASCENSORI

\*\*\*\*\*



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

---

**DETERMINAZIONE N. 642 R.G. DEL 06-11-2023**

**Oggetto: AFFIDAMENTO RIPARAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO PRESSO SEDE  
MUNICIPALE VILLA RUBINELLI**

**IL RESPONSABILE FINANZIARIO**

***Marastoni Dr.ssa Nadia***

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti  
del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.e norme collegate;  
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

